

Sent. n. 36/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del  
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78337 del registro di  
Segreteria.

TRA

XX in qualità di  
procuratore generale del Dott. YY,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Massimo  
Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo  
D'Andrea.

RICORRENTI

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE -, in  
persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona  
del Ministro p.t., rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE

FATTO

La ricorrente ha contestato l'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 1, commi da 260 a 268 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Ha dedotto la violazione di plurimi parametri costituzionali per il profilo della natura non temporanea dei sacrifici imposti, per l'irragionevolezza intrinseca della disciplina, per il profilo dell'irragionevole raffronto tra sistema previdenziale contributivo e retributivo, per il profilo della sottrazione di somme alla gestione previdenziale, per il profilo dell'irragionevolezza della misura del prelievo, per il profilo della natura tributaria del prelievo, per il profilo della disparità di trattamento in danno di una sola categoria di cittadini, per il profilo della contraddittorietà delle misure introdotte dalla l. n. 145 del 2018, per il profilo della violazione del principio dell'affidamento, per il profilo della lesione dell'imparzialità della pubblica Amministrazione e dell'indipendenza della magistratura, per la violazione dell'art. 81 Cost. e

dell'art. 21 della l. n. 196 del 2009, per la  
violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. e violazione  
degli artt. 21 e 25 della Carta di Nizza; degli artt.  
10 e 157 del TFUE; dell'art. 15 del Pilastro europeo  
dei diritti sociali; della Direttiva 2000/78/CE.

Da ultimo ha richiamato l'ordinanza 17 ottobre 2019,  
n. 6 della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per  
la Regione Friuli-Venezia Giulia con cui è stata  
sollevata la questione di legittimità costituzionale.  
Ha concluso chiedendo, previa rimessione alla Corte  
costituzionale della questione di legittimità  
costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della  
l. n. 145 del 2018, di:

- accertare e dichiarare il diritto alla  
corresponsione del trattamento pensionistico  
spettante senza la riduzione imposta dall'art. 1,  
comma 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145;
- accertare e dichiarare il diritto alla  
corresponsione del trattamento pensionistico  
rivalutato senza il blocco di cui all'art. 1, comma  
260, della l. 30 dicembre 2018, n. 145;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del  
silenzio serbato dall'INPS sulla diffida inviata;
- annullare o dichiarare nullo, invalido e/o

inefficace, in parte qua, il cedolino pensionistico del ricorrente del mese di giugno, nonché di quelli futuri recanti anch'essi le illegittime riduzioni qui contestate;

- condannare l'INPS alla restituzione delle somme indebitamente non erogate dal mese di giugno 2019, ivi compresa la quota relativa alle mensilità da gennaio 2019 a maggio 2019, nonché di tutte le somme che nelle more della definizione del presente giudizio fossero indebitamente non erogate in applicazione dell'art. 1, commi 260 e 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

Con note la difesa dei ricorrenti ha comunicato di non aver notificato il ricorso per carenza d'interesse a seguito della sentenza n. 234 del 2020 della Corte costituzionale e ha chiesto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 111 c.g.c.

All'udienza del 24/01/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, assenti le parti, al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli

adempimenti di rito.

#### DIRITTO

Alla luce della documentazione in atti occorre  
dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi  
dell'art. 111 c.g.c, nulla per le spese.

#### P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la  
Regione Lazio, in composizione monocratica  
definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo, nulla per le  
spese.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della  
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24  
gennaio 2024.

#### IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA